



**La gestione del Sostegno per l’Inclusione Attiva
nei Comuni
e il percorso verso il Reddito di Inclusione**



Il presente Dossier è stato realizzato dal Dipartimento Welfare dell'ANCI in collaborazione con Cittalia – Fondazione Anci Ricerche e redatto da:

Lamberto Baccini
Chiara Minicucci
Samantha Palombo
Luca Pacini

Le elaborazioni statistiche sono a cura di Nicolò Marchesini

Si ringrazia per la gentile collaborazione:

Monia Giovannetti
Massimiliano Girolami
Lara Panfilì

Settembre 2017

Area Welfare e Immigrazione ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 Roma
welfare@anci.it

Cittalia – Fondazione Anci Ricerche
Via delle Quattro Fontane, 116
00184 Roma
info@cittalia.it

Indice

Prefazione.....	5
Dal SIA al ReI: l'evoluzione delle misure di contrasto alla povertà.....	7
La rilevazione ANCI sul SIA 2016 nei Comuni capoluogo.....	17

Prefazione

Con l'approvazione del decreto attuativo del Reddito di Inclusione (ReI) si è compiuto il primo atto concreto nella costruzione di una strategia nazionale di contrasto alla povertà. Si tratta di una riforma che potremmo definire "storica" poiché introduce per la prima volta in Italia un provvedimento strutturale di contrasto universale alla povertà, per il quale è previsto uno stanziamento di circa 2 miliardi di euro, a fronte dei 50 milioni di euro disponibili nel 2012.

Come già avviene per il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) – che, come è noto, è la "misura ponte" verso il ReI – , la portata innovativa del provvedimento è data dall'implementazione di una strategia che associa al beneficio economico diretto interventi mirati di inclusione sociale: un moderno sistema di welfare che stia al passo con la complessità del contesto attuale, infatti, non può più basarsi su politiche passive e trasferimenti monetari, ma presuppone necessariamente l'attuazione di politiche di investimento sociale, volte a rafforzare le competenze e le capacità delle persone e a sostenere i loro percorsi di l'inclusione sociale.

L'obiettivo è quello di dare sostegno alle famiglie in particolare difficoltà uscendo dall'ottica assistenzialistica e ridando dignità attraverso la costruzione di progetti personalizzati finalizzati al raggiungimento della piena autonomia delle persone, attraverso il coinvolgimento dei servizi territoriali e di inclusione attiva. E' una misura che richiede un grande impegno ai Comuni, che di fatto ne detengono la "regia": come già per il SIA, continueremo a fare la nostra parte per la sua buona riuscita.

Al fine di garantirne il successo ed evitare pesanti ricadute sul sistema locale di welfare, è tuttavia necessario superare le criticità già rilevate con le misure precedenti, come evidenziate anche nella rilevazione effettuata dall'ANCI sulla prima fase di attuazione del SIA su tutto il territorio nazionale (da settembre 2016 ad aprile 2017) e di cui diamo conto in questo dossier. L'indagine ha mirato ad approfondire le modalità con cui i Comuni hanno gestito la misura, nonché le difficoltà da loro riscontrate, restituendo informazioni utili sui fabbisogni dei sistemi di welfare locale, che ci hanno consentito di calibrare al meglio le nostre proposte in sede di confronto con il Governo e con gli altri soggetti istituzionali, in previsione dell'implementazione del ReI.

Come ANCI abbiamo apprezzato l'interlocuzione che c'è stata fino a oggi con il Governo e siamo lieti che sia stato colto, sotto molti aspetti, il nostro contributo di merito anche attraverso il riconoscimento della centralità del ruolo dei Comuni come soggetti fondamentali e strategici per la buona riuscita della riforma. Uno dei risultati maggiori è stato l'aver ottenuto il trasferimento diretto ai Comuni, associati a livello di Ambito territoriale, delle risorse per il rafforzamento dei servizi e il finanziamento degli interventi di contrasto alla povertà, limitando il rischio di ulteriori tagli trasversali dei fondi a livello regionale.

Resta ancora tanto da fare per assicurare radici concrete e fruttuose alla misura: in particolare, vanno potenziate le risorse economiche, infrastrutturali e umane disponibili, rafforzando l'offerta dei servizi territoriali, e va migliorata la collaborazione e il coordinamento operativo tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione della misura, tanto a livello nazionale quanto locale.

Come ANCI continueremo ad avanzare con grande impegno tali richieste e a monitorare sull'evoluzione delle politiche sociali, convinti che potenziare il welfare locale sia imprescindibile per garantire lo sviluppo sociale ed economico e che la cifra di civiltà di un Paese si veda da come con concretezza si è vicini agli ultimi, più ancora che ai primi.

Luca Vecchi

*Sindaco di Reggio Emilia
Delegato ANCI al Welfare e Politiche
sociali*

Edi Cicchi

*Assessore di Perugia
Presidente Commissione Welfare e Politiche
sociali ANCI*

Dal SIA al ReI: l'evoluzione delle misure di contrasto alla povertà

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)

La data di nascita è quella del 18 luglio 2016, quando nella Gazzetta Ufficiale numero 166 viene pubblicato il Decreto interministeriale 26 maggio 2016, recante **“Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”**.

Il SIA ha dei predecessori, alcuni più lontani nel tempo, come il **Reddito Minimo di Inserimento (RMI)** del 1998 - introdotto dalla legge 449 del 1997, attuato con il decreto legislativo 237 del 1998 ed esauritosi, perché non rifinanziato, nel 2000; lo stanziamento statale per la sperimentazione del RMI, che per disposizione normativa doveva cofinanziare il 90% della spesa complessiva, ammontò in totale a 1.240 miliardi di lire (pari a oltre 640 milioni di euro) - altri più vicini, come la Carta Acquisti del 2008, che viene introdotta dal decreto legge 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008 (v. articolo 81, commi da 29 a 38bis). Nota come **Carta Acquisti ordinaria**, è finalizzata al “soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti”, con oneri a carico di una specifico Fondo speciale, istituito dal comma 31 del citato articolo 81 del decreto legge 112; la Carta è tuttora attiva e vale (ad oggi) 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40x2).

Precede il SIA anche la **“Nuova” Carta Acquisti (NCA)** del 2012, introdotta dall'articolo 60 comma 1 del decreto legge 5 del 2012, convertito dalla legge 35 del 2012, sperimentata nei dodici Comuni italiani con più di 250 mila abitanti.

L'aspetto più importante e significativo della “nuova” Carta acquisti – che la distingue dalla Carta acquisti ordinaria, semplice erogazione monetaria - è certamente quello della predisposizione di un “progetto personalizzato di presa in carico”, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale del beneficiario dell'intervento. Il progetto è predisposto dal Comune, con la partecipazione dei componenti del nucleo familiare del beneficiario, e realizzato dal Comune stesso; il progetto, infine, è sottoscritto dal nucleo familiare per adesione e la mancata sottoscrizione è motivo di esclusione dal beneficio (è la cosiddetta *condizionalità*).

Il **Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)** prende corpo con la legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016): l'articolo 1 comma 386 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”, il **“Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale”**, al quale sono assegnate risorse per 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Il Piano, da adottarsi con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, ha il compito di individuare “una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà”.

Tra le priorità del Piano, per l'anno 2016, il comma 387 dello stesso articolo 1 della legge 208, individua “l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (quella, già ricordata, avviata nei Comuni con più di 250.000 mila abitanti). “Nelle more dell'adozione del Piano” – sempre in base alle disposizioni del comma 387 citato – “all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata”.

Il decreto di avvio del SIA viene preceduto dall'Accordo in Conferenza Unificata sulle **Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva**, accordo sancito in data 11 febbraio 2016. Tali Linee Guida descrivono il percorso che dovrà seguirsi nella realizzazione del progetto di presa in carico personalizzata dei nuclei familiari destinatari di tale misura di sostegno, condizionato alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa.

Per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un “patto” con i servizi. Gran parte delle Linee Guida sono pertanto riservate alla definizione di un modello di riferimento (dovendosi ovviamente tener conto del concreto assetto dei servizi nelle varie realtà locali) di presa in carico dei nuclei familiari destinatari del SIA, certamente con caratteristiche molto diverse tra di loro.

Le Linee Guida – è scritto nella Raccomandazione presentata dall'ANCI in Conferenza Unificata sempre in data 11 febbraio 2016 – propongono un modello “assolutamente interessante, innovativo ed ambizioso (che) rappresenta un punto di arrivo che implica tempo, lavoro di progettazione, formazione del personale, infrastrutture e risorse dedicate che al momento non sono nelle disponibilità dei Comuni”, almeno nel loro complesso.

Le Linee Guida, infine, propongono un sistema di *governance* tra gli attori che operano per l'attuazione e l'implementazione del SIA con competenze e funzioni diverse. L'attuazione nei territori di ciascuna regione deve innanzitutto coordinarsi con gli altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del lavoro. Le Regioni devono altresì promuovere i raccordi interistituzionali e interprofessionali necessari alla offerta integrata o, quanto meno, alla collaborazione tra sistema sociale, del lavoro, sanitario, dell'istruzione, della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale, anche attraverso l'istituzione di un tavolo regionale di coordinamento inter-Assessorile con le rappresentanze delle Autonomie locali/ANCI regionali per garantire la rappresentanza delle istanze degli Ambiti sociali coinvolti, ai quali compete coordinare l'attuazione della misura sul territorio di competenza, secondo le modalità disciplinate dalla regione.

L'avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) si realizza, come sottolineato all'inizio, con il decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 166 del 18 luglio 2016 ed entrato in vigore dal giorno successivo, 19 luglio. In base all'articolo 11 del decreto, le richieste di beneficio possono essere presentate dal 2 settembre 2016.

Il decreto 26 maggio 2016 determina altresì l'ammontare del beneficio mensile (anche se erogato bimestralmente), concesso per un periodo massimo di dodici mesi, variabile dagli

80 euro, per un nucleo familiare composto da un unico membro, a 400 euro, per nuclei di 5 o più membri.

Le competenze dei Comuni, in parte già illustrate, sono quelle di: ricevere le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio; effettuare i controlli di competenza sul possesso dei requisiti, a partire da quelli relativi alla cittadinanza, al possesso dei permessi di soggiorno, alla residenza; stabilire la revoca del beneficio, in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei nuclei familiari beneficiari.

Competenza fondamentale è poi, ovviamente, quella di predisporre, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, un progetto personalizzato di presa in carico dei nuclei ammessi al beneficio finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attivando un sistema coordinato di interventi e servizi sociali (coinvolgendo i servizi di segretariato sociale, i servizi sociali professionali, attivando équipe multidisciplinari e promuovendo accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con enti non profit).

Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni debbono provvedere con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Disposizione, questa, destinata ad amplificare quella situazione di "difficoltà", nel loro complesso, dei servizi sociali locali – a causa dell'insufficienza di personale, per le forti limitazioni alle assunzioni e al turn-over, dei limiti alla spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché della progressiva riduzione nel tempo degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori – più volte sottolineata dall'ANCI.

A tali, evidenti difficoltà, una sia pur parziale risposta è destinata ad arrivare dalle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dell'Avviso pubblico numero 3/2016, adottato con decreto numero 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della D.G. per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la presentazione di progetti a valere sul "PON Inclusione", Fondo sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020 (il PON è a titolarità del MLPS e riguarda interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale). L'Avviso, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di oltre 486 milioni di euro nel periodo 2016 - 2019, è rivolto agli Ambiti territoriali - così come identificati ai sensi dell'articolo 8 comma 3 lettera a) della legge 328/2000 – per la realizzazione di interventi di attuazione del SIA conformi alle Linee Guida.

Box: I criteri per l'accesso al SIA 2016

I criteri per l'accesso al beneficio sono in sintesi così descritti nel portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenni oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata;
- per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti

territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni;

- l'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.

I REQUISITI

- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo¹;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni;

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata;

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro; non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili; non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati; assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa.

I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene attribuito sulla base di precisi criteri.

I Comuni inviano all'Inps le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione, indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti. Svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza e residenza e verificano che il nucleo familiare non riceva già trattamenti economici locali superiori alla soglia (600 euro mensili).

L'Inps controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento ai trattamenti erogati dall'Istituto), tenendo conto dei trattamenti locali autodichiarati; controlla il requisito economico (ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio disabile; attribuisce i punteggi relativi alla condizione economica, ai carichi

¹ Con nota n. 8667 del 2 febbraio 2016 il Ministero ha chiarito la legittimità dei titolari di protezione internazionale ad accedere al SIA, mentre non ha rinvenuto i presupposti normativi per estendere la misura ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico di lavoro.

familiari, alla condizione di disabilità (utilizzando la banca dati ISEE) e alla condizione lavorativa e verifica il possesso di un punteggio non inferiore a 45. Sulla base dei controlli, trasmette ai Comuni l'elenco dei beneficiari e invia a Poste italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni per l'erogazione del beneficio.

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, d.p.r. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei controlli già effettuati dall'Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase istruttoria. Poste italiane invia le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della Carta SIA.

I Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle Linee Guida prima citate. L'obiettivo del progetto è: migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia.

LE RISORSE

Le risorse disponibili per assicurare l'erogazione del sostegno economico ai richiedenti sono quelle indicate in legge di Stabilità (art. 1, commi 386-388), oltre a tutte quelle precedentemente dedicate da provvedimenti di legge all'estensione della sperimentazione del SIA e ai risparmi conseguiti sulla Social card tradizionale: si tratta di 750 milioni per l'anno 2016.

Già dal suo avvio (il 2 settembre 2016, come prima indicato), il SIA – che, per comodità, da questo momento definiremo **SIA 2016** – palesa una criticità: ad un alto numero di domande presentate si contrappone, effettuate da parte dell'INPS le verifiche e calcolato il punteggio in base ai parametri stabiliti dal decreto del 26 maggio 2016, un basso numero di domande accolte, in quanto non raggiungono il valore di 45 punti nella valutazione multidimensionale del bisogno, valore previsto nel decreto prima citato come condizione per l'accesso al beneficio.

In altri termini, il SIA 2016 si dimostra non in grado di realizzare con efficacia la propria dichiarata missione di contrasto alla povertà, non intercettando un numero significativo di soggetti/nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale.

Per superare questa criticità, grazie anche alle sollecitazioni dei Comuni, pressati dai numerosi cittadini che, pur in situazioni di evidente difficoltà socio-economica, si erano visti rigettare la domanda di accesso al SIA 2016, nasce un serrato, ma costruttivo confronto tra ANCI, Regioni e Governo che porta quindi all'emanazione del decreto 16 marzo 2017, recante l'atteso "Allargamento del SIA per il 2017" (che, per comodità, da questo momento definiremo **SIA 2017**).

Il SIA 2017, in vigore dal 30 aprile del 2017, introduce, sulla base delle evidenze relative al primo periodo di attuazione del decreto del 26 maggio 2016, una serie di modifiche a tale decreto, la più importante delle quali stabilisce che il punteggio minimo che deve scaturire dalla valutazione multidimensionale del bisogno ai fini dell'accesso alla misura sia pari almeno a 25 punti, in luogo dei precedenti 45 punti: si può così allargare la platea dei potenziali beneficiari di questa misura di contrasto alla povertà.

Le altre modifiche o integrazioni introdotte al SIA 2016 dal decreto 16 marzo 2017 stabiliscono che: in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili; non osti alla concessione della misura il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente; le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti siano esonerati dall'obbligo di dichiarare lo stato di disoccupazione; ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni sia attribuito mensilmente (per inciso, ricordiamo che la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi; una nuova domanda di accesso al SIA può però essere presentata trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito) un ammontare di ulteriori 80 euro.

Il SIA 2017, fatta chiarezza sul fatto che l'INPS provvederà a rielaborare d'ufficio tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017 che siano state rigettate esclusivamente per effetto dell'applicazione di uno dei criteri modificati dal decreto del 16 marzo, introduce un'ulteriore modifica, prevedendo che la sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico avvenga, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre.

Quest'ultima indicazione consente di riportare l'attenzione sulla principale innovazione del SIA, sin dalla sua prima introduzione: la predisposizione e l'attuazione di un progetto personalizzato di presa in carico da parte dei servizi locali, attraverso una specifica équipe multidisciplinare, finalizzato all'attivazione sociale e lavorativa del nucleo familiare beneficiario. Innovazione in grado di far compiere un passo decisivo verso politiche di welfare inclusive e responsabilizzanti e non soltanto meramente assistenziali.

Sulle difficoltà, nel loro complesso, dei servizi sociali locali a realizzare, date le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei Comuni, una effettiva ed efficace azione di presa in carico si è già detto in precedenza; l'ANCI lo ha altresì ribadito nell'ambito del dibattito legato all'introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (secondo quanto disposto dalla legge delega numero 33 del 2017), del Reddito di Inclusione/ReI, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale costituente livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera m), della Costituzione.

Un implicito riconoscimento di tale situazione di difficoltà è però arrivato con il decreto 26 luglio 2017 – attuativo dell'articolo 10 del decreto legge 8/2017, il c.d. **decreto "SIA Aree Sisma"**, convertito dalla legge 45/2017 – che all'articolo 6 comma 2, "con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai Comuni e agli Ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n.33 [...] e tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione della misura [n.d.r.: il ReI]" concede facoltà ai Comuni – anche quelli non interessati dai recenti eventi sismici - di "derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico" (da predisporre a regime, in base al decreto 26 maggio 2016, entro i sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre del beneficio economico), "senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico". Dunque il sostegno economico deve essere erogato nei tempi attesi, fermo restando che tale erogazione rimane subordinata alla sottoscrizione dei beneficiari ai progetti di presa in carico, una volta che siano stati predisposti, ovvero al rispetto degli impegni e delle attività specificamente previste in tali progetti.

Il Reddito di Inclusione (ReI)

Era chiaro a grandissima parte degli “addetti ai lavori” che il nostro sistema di welfare necessitasse di essere adeguato al veloce mutamento della società, per non rischiare un arretramento dei diritti, in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione. In questo senso, così come rilevato dall’ANCI nelle diverse sedi istituzionali, l’approvazione della legge delega di contrasto alla povertà, la n.33/2017, ha rappresentato un evento di grande rilevanza, in quanto la lotta alla povertà assoluta diviene finalmente un punto importante dell’agenda politica dell’attuale Governo.

Il Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2017 ha infatti approvato in via definitiva il decreto attuativo (attualmente in fase di pubblicazione) della legge delega di contrasto alla povertà che introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il **Reddito di inclusione (ReI)**, quale intervento strutturale e organico ispirato a principi universalistici di cui finalmente anche l’Italia si dota, come già avviene nei maggiori Paesi UE.

Il ReI costituisce un livello essenziale delle prestazioni: è una misura unica a livello nazionale a vocazione universale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. Si pone lungo la strada intrapresa dal SIA: non si tratta infatti di una misura assistenzialistica di natura “passiva”, ma si richiede al nucleo familiare beneficiario un impegno ad attivarsi sulla base di un progetto condiviso con i servizi territoriali, volto all’accompagnamento del nucleo verso l’autonomia, a cui si affianca un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI).

Il fatto che prima il SIA e poi il REI siano misure concepite in maniera tale da coniugare l’erogazione di un sostegno economico con un percorso di politica attiva che implica una presa in carico multidimensionale della persona, è certamente positivo in quanto segna di fatto l’abbandono delle politiche di welfare meramente assistenziali avviando contestualmente, come ANCI richiede da tempo, la realizzazione di quella integrazione operativa e a rete tra i servizi sociali, i servizi per l’impiego e gli altri servizi territoriali: sanitari, educativi, abitativi.

La “regia” degli interventi è in capo ai servizi sociali dei Comuni, nella logica della rete integrata dei servizi, con il coinvolgimento del terzo settore, delle parti sociali e di tutta la comunità. Come è noto, infatti, è proprio il Comune, in quanto ente di prossimità al cittadino, il vero protagonista dell’erogazione dei servizi sociali. Anche l’esperienza maturata sinora nel percorso di attuazione ed estensione del SIA ha reso ancor più evidente il ruolo centrale e indispensabile che il Comune svolge nel garantire un’adeguata presa in carico e un’efficace gestione della misura.

D’altro canto, la piena realizzazione di questa misura comporta un aggravio organizzativo, operativo ed amministrativo che ricade in larga parte sui Comuni che, in via generale, sono già da anni in difficoltà. Al riguardo, il fatto di aver previsto nel decreto attuativo che una quota strutturale del Fondo povertà, oggi pari al 15% (programmati 212 milioni di euro per il 2017, 262 milioni nel 2018, 277 milioni annui a decorrere dal 2019), sia direttamente attribuita agli stessi Comuni/Ambiti per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali rappresenta certamente un fatto positivo, dato che senza un adeguato consolidamento (e valorizzazione) delle risorse umane, infrastrutturali e finanziarie si rischia di inficiare l’efficacia della misura. La congruità di questo importo andrà poi verificata anno per anno in fase di monitoraggio dell’attuazione del ReI.

Nella sua prima fase il ReI, in continuità con il SIA, si rivolge ad una platea ampia anche se non esaustiva delle persone in situazione di povertà (assoluta), ma in presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali sarà possibile allargare la platea dei beneficiari mediante l'adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ReI viene riconosciuto ai nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica e, in prima applicazione, sono prioritariamente ammessi i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra cinquantacinquenni. Il beneficio economico viene definito sulla base del "reddito disponibile", ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell'ISEE. Tale beneficio sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale di accesso, che ammonta a 3.000 euro per un singolo e viene riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE.

Fermo restando il possesso dei requisiti economici, il ReI è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa e non è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Viene concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere nuovamente richiesto dopo un periodo di 6 mesi dall'ultima erogazione.

In sintesi, il ReI si articola dunque in due componenti:

1. un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;
2. una componente di servizi alla persona, identificata in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare, che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona, e che servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto indicherà gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso diretto all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, nonché i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI e, infine, gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.

Il Reddito di Inclusione rappresenta una misura di grande importanza su cui il Governo, a parere dell'ANCI, dovrà continuare ad investire nei prossimi anni, dal momento che con le risorse attualmente a disposizione (circa un miliardo e 700 milioni del Fondo povertà) si riuscirà a coprire solo parzialmente la platea di tutte le persone in povertà assoluta.

Box : le risorse a disposizione

Fonti di finanziamento nazionali, finalizzate al beneficio monetario erogato ai nuclei familiari beneficiari: sono pari, come dotazione base, a 1.180 milioni per il 2017 e a 1.204 milioni per il 2018 (ex art.1 c. 238 legge di bilancio n.232/2016), con un impegno di incremento da parte del Governo, a partire dal 2018, di 500 milioni;

Fonti di finanziamento comunitarie (PON Inclusione 2014 – 2020), finalizzate al rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva; sono pari a poco meno di 500 milioni di euro per i prossimi tre anni e sono destinate direttamente agli Ambiti territoriali, che presentano le relative proposte progettuali;

Fonti di finanziamento regionali di derivazione istituzionale e/o comunitaria, ad eventuale integrazione delle risorse nazionali sopra menzionate (Bilancio regionale; risorse FSE previste nei PO regionali per il periodo 2014 – 2020)

I dati diffusi lo scorso mese dall'ISTAT non sono confortanti: nel 2016, le persone che versavano in una situazione di povertà assoluta ammontavano a 4 milioni e 742mila, rispetto a 1 milione e 800mila del 2007. Emerge inoltre che la povertà colpisce più duramente le famiglie con figli minori e disoccupati e raggiunge il picco più alto nel Mezzogiorno. Ad oggi, il ReI potrà arrivare solo a 1,8 milioni di persone (circa 500 mila nuclei familiari, di cui 420 mila con minori), cioè il 38% del totale della popolazione in povertà assoluta.

Un altro punto nevralgico e da monitorare a parere dell'ANCI, oltre a quello all'annosa questione dell'adeguatezza delle risorse, riguarda il rapporto dei Comuni con la propria Regione di riferimento, che già nell'attuazione del SIA e, in prospettiva, del ReI presenta alcuni elementi di complessità che occorre semplificare, pur sempre nell'ottica della valorizzazione del ruolo e del contributo che i Comuni stessi possono apportare.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche al rapporto con i Centri per l'impiego, data la diffusa difficoltà dei Comuni a dialogare con questi al fine di attivare interventi integrati di inclusione socio-lavorativa, e tenuto conto che non è ancora stato chiarito definitivamente il quadro delle competenze sul territorio in materia di mercato del lavoro. Pertanto è urgente procedere all'attuazione del programmato piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego in cui si prevede altresì l'assunzione di oltre 1500 unità di personale, di cui 600 operatori addetti al SIA/ReI.

Il decreto attuativo istituisce inoltre la **Rete della protezione e dell'inclusione sociale**, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. E' una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento nelle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri stakeholder. La Rete si articola in **tavoli regionali e territoriali** (pertanto è necessaria una forte iniziativa delle Anci regionali) e ha l'obiettivo di rendere più omogeneo il sistema di interventi e servizi, superando le attuali sperequazioni territoriali.

Al fine di agevolare l'attuazione della misura, il decreto prevede specifiche articolazioni della Rete: si tratta in particolare del **Comitato per la lotta alla povertà**, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, e dell'**Osservatorio sulle povertà**, con il compito di predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui siano formulate analisi e proposte, di promuovere l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale, e di esprimere il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della misura.

Box : il ReI in sintesi

Cos'è il REI

Il Reddito di inclusione (ReI) rappresenta la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà a vocazione universale. E' un livello essenziale e costituisce un'evoluzione del SIA. Si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

A chi si rivolge

Nella prima fase, il REI è riservato a una platea ampia, ma non esaustiva delle persone in povertà. La soglia d'accesso ISEE è fissata a 6.000 euro, quella dell'ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso per la scala di equivalenza) è a 3.000 euro.

I beneficiari sono pertanto inclusi nelle fasce di popolazione individuate tra le più bisognose, in continuità con il SIA e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il REI andrà a sostituire in via espansiva.

In presenza di maggiori finanziamenti o di risparmi strutturali, si potrà procedere ad una ulteriore graduale estensione della platea dei beneficiari e/o ad un incremento del beneficio. L'estensione della misura sarà realizzata mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'ammontare del beneficio economico

L'ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto "reddito disponibile" adottato a fini ISEE, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari (al reddito lordo familiare si sottraggono, tra l'altro, le spese per l'affitto e il 20% del reddito da lavoro dipendente, fino ad un massimo di 3.000 euro).

Il beneficio economico sarà determinato dalla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d'accesso, che per un singolo è pari a 3.000 euro e che è riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE). In ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale (valore annuo 5.824 euro, 485 euro al mese).

In fase di prima applicazione della misura, la soglia sarà coperta al 75%.

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Il ruolo dei Comuni

- coordinandosi a livello di Ambito territoriale, accolgono, verificandone i requisiti, le domande presentate dagli interessati presso i punti di accesso identificati dagli stessi Comuni;
- avviano i progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;
- coinvolgono gli enti del terzo settore nell'attuazione degli interventi dei servizi territoriali;
- favoriscono, anche mediante campagne informative, la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari e la più ampia partecipazione dei nuclei beneficiari nell'adozione degli interventi che li riguardano.

La rilevazione ANCI sul SIA 2016 nei Comuni capoluogo

Il campione e le finalità d'indagine

Nei primi mesi del 2017 l'ANCI ha predisposto un questionario semistrutturato finalizzato a rilevare le modalità con cui i Comuni capoluogo di provincia e regione hanno gestito la misura del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), esteso su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre 2016, nonché le difficoltà da loro riscontrate, gli aspetti relativi ai progetti di presa in carico presentati, le caratteristiche del target che è stato possibile raggiungere, le modalità di integrazione con eventuali altre misure locali.

L'obiettivo era quello di rilevare dati utili a valutare l'impatto concreto che la misura ha avuto nella sua prima fase di attuazione, non solo relativamente alla platea di beneficiari, ma anche sul sistema dei servizi sociali e sul coordinamento con gli altri enti e soggetti coinvolti, tanto a livello nazionale quanto territoriale.

La rilevazione è stata dunque rivolta ai 110 Comuni capoluogo². Il questionario è stato sottoposto nella primavera di quest'anno e il periodo di riferimento per la raccolta dei dati è quello che va dal 2 settembre 2016 al 30 aprile 2017, ossia dall'estensione del SIA su tutto il territorio nazionale all'introduzione dei nuovi criteri di accesso alla misura (a partire dalla riduzione del tetto iniziale di 45 punti a 25 punti), ai sensi del Decreto interministeriale 16 marzo 2017: l'indagine è quindi riferita a quello che per comodità abbiamo rinominato "SIA 2016".

La scelta di concentrarsi sui Comuni capoluogo è derivata dalla necessità di agevolare la rilevazione riducendone le tempistiche, in considerazione del mutevole quadro normativo che avrebbe portato al SIA 2017, al SIA Aree Sisma e all'introduzione del REI, modificando alcune caratteristiche sostanziali della misura stessa. Le informazioni ottenute, infatti, avrebbero concorso, assieme alle risultanze dei confronti che l'ANCI ha avuto nel corso dei mesi passati con i territori, a individuare e approfondire le criticità e i bisogni che i Comuni hanno riscontrato nella gestione della misura, al fine di calibrare la formulazione di opportune proposte di modifica o integrazione in sede di confronto con il Governo e con gli altri soggetti istituzionali, così com'è avvenuto e sta avvenendo nel percorso dal SIA all'attivazione del REI.

L'incidenza dei rispondenti sul campione complessivo è stata generalmente elevata: hanno partecipato all'indagine il 71% dei Comuni capoluogo italiani (ossia 78 su 110) e in particolare l'80% dei Capoluoghi del Nord-Ovest, il 77% di quelli del Nord-Est, il 74% di quelli del Centro e il 60% di quelli del Sud e delle Isole.

In Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Valle d'Aosta si è avuta una copertura totale del campione, mentre le uniche regioni dove la copertura è inferiore al 50% sono la Calabria (40%) e la Puglia (38%)³. Le 12 città con oltre 250.000 abitanti che sono state protagoniste della prima sperimentazione del SIA nel 2012 hanno partecipato tutte alla presente indagine.

² Sebbene nel 2017 i Comuni capoluogo siano diminuiti, il numero qui riportato fa riferimento alla situazione vigente nel 2016, ossia all'inizio del periodo di rilevazione.


³ I Comuni di Trento e Bolzano non hanno partecipato alla rilevazione.

Tabella 1 – Incidenza dei Comuni capoluogo rispondenti sul totale per ripartizione geografica e regione (valori percentuali)

	Regione	Capoluoghi rispondenti	Tot. Capoluoghi per regione	% rispondenti sul totale regionale	% rispondenti sul totale ripartizione
Nord-Ovest	Valle d'Aosta	1	1	100%	80%
	Piemonte	7	8	88%	
	Lombardia	8	12	67%	
	Liguria	4	4	100%	
Nord-Est	Friuli V.G.	2	4	50%	77%
	Veneto	6	7	86%	
	Trentino A.A.	0	2	0%	
	Emilia Romagna	9	9	100%	
Centro	Toscana	8	10	80%	74%
	Marche	4	6	67%	
	Lazio	3	5	60%	
	Umbria	2	2	100%	
Sud e Isole	Abruzzo	4	4	100%	60%
	Molise	1	2	50%	
	Campania	3	5	60%	
	Basilicata	1	2	50%	
	Puglia	3	8	38%	
	Calabria	2	5	40%	
	Sicilia	6	9	67%	
Sardegna	4	5	80%		
Campioni complessivi		78	110	71%	71%

Fonte: ANCI

Grafico 1 – Incidenza dei Comuni capoluogo rispondenti sul totale per ripartizione geografica (valori percentuali)




Fonte: ANCI

Le campagne informative sul SIA realizzate dai Comuni

Ben il 72,4% dei Comuni rispondenti ha realizzato campagne informative sulla misura (comunicazione sul sito internet e attraverso i canali informativi istituzionali, conferenze stampa, diffusione sulla stampa locale, servizio di segretariato sociale e di informazione al pubblico, distribuzione di volantini e affissione di manifesti). In particolare, tutti i Comuni rispondenti appartenenti alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna, così come oltre l'80% dei Comuni del Veneto, della Toscana e della Sicilia, e oltre la metà dei Comuni della Lombardia, del Lazio e della Puglia.

Grafico 2 – Incidenza dei Comuni che hanno realizzato campagne informative per regione (valori percentuali)




Fonte: ANCI

Le domande di accesso al SIA pervenute ai Comuni

Nel periodo di riferimento della rilevazione risultano pervenute ai Comuni del campione 80.666 richieste di accesso al SIA da parte dei cittadini. Le domande raccolte al Sud e nelle Isole rappresentano il 64,7% del campione complessivo, nonostante la minor copertura rispetto alle altre ripartizioni geografiche. Oltre la metà delle domande (51,2%) è stata raccolta in due regioni, Sicilia (32,8%) e Campania (18,4%), in particolare a Palermo (18.755 domande) e a Napoli (13.070 domande).


Grafico 3 - Incidenza delle domande pervenute ai Comuni sul campione complessivo per ripartizione geografica (valori percentuali)



Fonte: ANCI

Considerando il tasso di domande pervenute ogni mille abitanti, si rileva una netta differenziazione tra il Sud e le Isole e le altre ripartizioni geografiche: al primo posto si conferma infatti la Sicilia con 21,7 domande ogni 1000 abitanti, seguita dalla Calabria (17,2 domande), dalla Campania (12,7 domande), dalla Puglia (9,4 domande) e dalla Sardegna (9,2 domande). Nelle altre regioni il tasso è inferiore a 7 domande ogni 1000 abitanti; i tassi più bassi si riscontrano nel Lazio (1,6), in Veneto (1,6) e in Friuli Venezia Giulia (1,2).

Grafico 4 – Tasso di domande pervenute ogni mille abitanti per regione (valori percentuali)



Fonte: ANCI

Considerando il campione ripartito per classi di ampiezza, le 12 città con oltre 250.000 abitanti mostrano la percentuale più elevata di domande raccolte: il 67% del campione totale. Va tenuto presente che tali città hanno partecipato alla prima sperimentazione del SIA nel 2012 e che pertanto la misura era già largamente conosciuta e attivata in tali contesti. Le richieste sono state invece molto esigue (3%) nei 14 capoluoghi fino a 50.000 abitanti.

Tabella 2 –Comuni rispondenti e numero domande pervenute per classi di ampiezza (valori assoluti e percentuali)

	Comuni rispondenti	%	N° domande pervenute	%
fino a 50.000	14	19%	2.734	3%
tra 50.001 e 250.000	49	65%	23.810	30%
oltre 250.000	12	16%	54.122	67%
Campione complessivo	75	100%	80.666	100%

Fonte: ANCI

* Per il quesito riguardante il numero di domande di accesso al SIA pervenute, hanno risposto 75 Comuni sui 78 del campione complessivo.

La richiesta di accesso al SIA non ha riguardato solo l'utenza vulnerabile già in carico ai servizi sociali: nel 18,3% dei casi è giunta da utenti non conosciuti ai servizi sociali. L'incidenza di questi ultimi sul totale delle domande pervenute è risultata molto elevata in Calabria (86%), così com'è alta in Puglia (58,3%) e rappresenta circa la metà delle richieste nel Lazio, in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Abruzzo. Gli utenti sconosciuti hanno invece avuto una bassa incidenza in Sardegna (12,5%), in Emilia Romagna (11,9%), in Lombardia (8,9%), in Campania (2,4%) e in Sicilia (1,4%), mentre in Friuli Venezia Giulia tutti i richiedenti erano già in carico ai servizi.


Confrontando le regioni che risultavano, al momento della rilevazione, aver già attivato misure regionali di contrasto alla povertà (tra cui la Puglia, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e l'Umbria)⁴, non sembra che l'esistenza di tali misure locali abbia inciso allo stesso modo sulla percentuale di nuovi utenti. E' ipotizzabile che siano stati determinanti altri fattori, tra cui il contesto socio-economico, il livello di raggiungimento dell'utenza vulnerabile da parte dei servizi sociali territoriali già prima dell'introduzione del SIA 2016 e la pubblicizzazione della misura stessa.

Gli utenti sconosciuti sono comunque risultati meno incidenti nelle 12 città oltre i 250.000 abitanti (15,8%), in virtù della già citata prima sperimentazione del 2012, mentre nelle restanti classi di ampiezza si attestano intorno al 24%.

⁴ A tal proposito, ricordiamo:

- Legge della Regione Puglia n. 3 del 14 marzo 2016 "Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva" e Regolamento regionale attuativo n. 8 del 23 giugno 2016;
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n.15 del 10 luglio 2015 "Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito" e Decreto del Presidente della regione Friuli Venezia Giulia n. 216 del 25 ottobre 2015 "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della L.R. 15/2015";
- Legge della Regione Sardegna n.18 del 2 agosto 2016 "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale" e Delibera di Giunta regionale n. 16/36 del 28 marzo 2017 "Nuove linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del REIS".
- Legge della Regione Emilia Romagna n. 24 del 19 dicembre 2016 "Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito" e Regolamento regionale n.2 del 6 aprile 2017 di attuazione del reddito di solidarietà/RES;
- Delibera di Giunta della Regione Umbria del 29 marzo 2016 per misure di accompagnamento al SIA.

Grafico 5 - Numero domande di accesso al SIA pervenute da utenti non conosciuti ai servizi sociali per regione (valori percentuali)




Fonte: ANCI

Le domande accolte dall'INPS

Per il periodo di rilevazione considerato, il tasso di accoglimento è stato pari a circa la metà, ossia al 45,4%, delle domande trasmesse ad INPS. Il valore più alto si è registrato in molte regioni del Sud e delle Isole, ossia in Sicilia (75,8%), in Puglia (49,8%), in Campania (41,3%) e in Molise (36,7%). In Calabria, a fronte dell'elevata incidenza di richiedenti sconosciuti ai servizi sociali prima illustrata, il tasso di accoglimento è stato pari al 23,4%. Le regioni con il maggior numero di domande respinte dall'INPS sono il Friuli Venezia Giulia (solo il 22,2% delle domande accolte), la Toscana (21,7%) e la Valle d'Aosta (14,5%).

Grafico 6 - Incidenza delle domande accolte rispetto a quelle inviate ad INPS per regione (valori percentuali)



Fonte: ANCI

Le principali cause di esclusione dalla misura

Secondo quanto stabilito all'art. 4 del Decreto interministeriale del 26 maggio 2016, al fine di avere accesso al SIA 2016 il richiedente doveva risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di residenza e cittadinanza:
 - a) essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - b) essere residente in Italia da almeno 2 anni;
- Requisiti familiari:

presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata;
- Requisiti economici:
 - a) ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;
 - b) non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, doveva essere inferiore a euro 600 mensili;
 - c) assenza di beni durevoli di valore: nessun componente doveva possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;
 - d) non beneficiare già di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati (NASPI, ASDI, o carta acquisiti sperimentale o altro ammortizzatore sociale per il sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria);
- Valutazione multidimensionale del bisogno:

per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente avrebbe dovuto ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti⁵. La valutazione teneva conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Erano favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari erano tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuiva un punteggio massimo di 100 punti sulla base di precisi criteri.


Alla luce di ciò, è stato chiesto ai Comuni quali fossero state le principali cause di esclusione dalla misura, ossia quali erano i principali requisiti non soddisfatti nelle domande non accolte da INPS. Nella maggior parte dei casi erano interessate più tipologie di requisiti contemporaneamente: quasi la metà dei casi (44,2%) ha riguardato i requisiti economici e lavorativi⁶; nel 26,4% dei casi, i nuclei richiedenti non sono riusciti ad ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti; nel 23,3% i requisiti familiari non erano rispondenti a quanto richiesto per l'accesso al SIA o dichiarato dal beneficiario; nel 6,2% mancavano i requisiti richiesti di cittadinanza e residenza.

⁵ Il tetto iniziale di 45 punti è stato abbassato a 25 punti a decorrere dal 30 aprile 2017, ai sensi del Decreto interministeriale 16 marzo 2017.

⁶ Per maggior chiarezza, dato il peso dei requisiti relativi agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria (che nel Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 erano inseriti tra i "Requisiti concernenti la condizione economica" mentre nel modulo di domanda online dell'INPS costituivano da soli il "Quadro E - Altri requisiti"), ai fini della presente indagine abbiamo scelto di rinominare i requisiti economici con "requisiti economici e lavorativi".

La notevole preponderanza (oltre il 70%) dei requisiti economici e del mancato raggiungimento della soglia dei 45 punti sono non a caso le due variabili che hanno subito la maggiore revisione, dapprima con il Decreto del 16 marzo del 2017 (entrato in vigore il 30 aprile 2017 e che ha abbassato il tetto massimo da 45 a 25 punti) e poi con il decreto attuativo del REI (al momento in cui si scrive, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che sostituisce la scala di valutazione del bisogno con un calcolo del beneficio più articolato, sulla base di una soglia ISEE innalzata a 6mila euro e di un valore ISRE (la parte reddituale dell'ISEE) a 3.000 euro, anche con riferimento alle sue componenti patrimoniali. Tutto ciò con l'obiettivo di estendere la platea dei beneficiari, rivedendo i requisiti esageratamente stringenti e mirando a calibrare l'accesso alla misura in senso più equo.

Grafico 7 – Le principali cause di esclusione dalla misura (valori percentuali)



Fonte: ANCI

I progetti di presa in carico avviati

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.

Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è migliorare le competenze, potenziare le capacità e favorire l'occupabilità dei soggetti coinvolti; fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia.


Dunque i Comuni, coordinandosi a livello di Ambiti territoriali, devono predisporre il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, che viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni. Il SIA 2016 prevedeva che i progetti fossero attivati entro 60 giorni dall'accreditamento del primo bimestre. Tuttavia, l'articolo 11 del Decreto del 26 maggio 2016 ha stabilito che, in sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in carico potessero riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei nuclei familiari beneficiari, in luogo della loro totalità, ed essere predisposti entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre.

Considerando il campione complessivo, l'incidenza del numero di progetti di presa in carico avviati nel periodo di rilevazione rispetto alle domande accolte era pari al 17,7%. Una percentuale non elevata, ma comprensibile se si tiene anche conto delle molteplici difficoltà e incertezze che hanno caratterizzato soprattutto la fase di avvio della misura, dalla carenza di strumenti operativi per la presa in carico definiti a livello ministeriale, alla difficoltà di costituire le equipe multidisciplinari per scarsità di risorse umane dedicate (quali gli assistenti sociali nei Comuni o gli operatori dei Centri per l'impiego), oltre all'incertezza relativa alle tempistiche di ottenimento dei finanziamenti del PON Inclusion, dedicati alla presa in carico e al rafforzamento dei servizi sociali⁷.

⁷ L'Autorità di Gestione del PON Inclusion FSE 2014 -2020 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato nel corso dei mesi passati diversi Decreti Direttoriali (Decreto n. 11 del 31 gennaio 2017; Decreto n. 64 del 13 marzo 2017; Decreto n. 120 del 6 aprile 2017; Decreto n. 239 del 28 giugno 2017 e, per ultimo, Decreto n. 392 del 12 settembre 2017) con i quali ha approvato, in più tranches, le proposte progettuali di attuazione del SIA ammissibili a finanziamento ai sensi dell'Avviso n. 3/2016. Dopo l'approvazione dei decreti sono state poi avviate le procedure per sottoscrivere la Convenzione di sovvenzione tra Ambiti territoriali e Ministero. I progetti non sono stati quindi approvati in un'unica soluzione: la fase di valutazione e integrazione delle proposte ha richiesto diversi mesi di tempo, il che, da un lato, ha permesso a tutti i territori di formulare progetti ammissibili (si trattava infatti di un Avviso non competitivo), ma, dall'altro lato, ha creato ritardi nell'ottenimento dei finanziamenti che hanno inciso anche pesantemente sull'attuazione della misura (soprattutto laddove vi era difficoltà ad anticipare tali risorse da parte dei Comuni stessi).

L'incidenza dei progetti avviati si è mostrata più elevata nelle regioni del centro-nord (in Emilia Romagna e Toscana si è attestata intorno al 60%, in Veneto, Marche, Valle d'Aosta e Umbria intorno alla metà), con l'eccezione del Molise, dove erano stati avviati tutti i progetti di presa in carico. La percentuale più bassa si è registrata invece in Sicilia (3,7%), mentre in Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria nessun progetto era stato ancora avviato.

Grafico 8 - Incidenza dei progetti di presa in carico avviati sulle domande accolte per regione (valori percentuali)




Fonte: ANCI

La rete territoriale e la collaborazione con altri soggetti

Il SIA, come anche il REI, si è posto l'obiettivo di prevedere una presa in carico olistica e partecipata da parte del nucleo beneficiario, superando l'approccio meramente assistenziale e favorendo un intervento di rete dei servizi territoriali che provveda a una presa in carico globale (sul piano del sociale, della sanità, del lavoro, della formazione e dell'istruzione), calibrata sui reali fabbisogni dell'utenza debole. E' ai Comuni che compete la regia di tale sistema integrato di interventi e prestazioni sociali, per realizzare il quale è però indispensabile la collaborazione degli altri attori del territorio.

L'80,8% dei Comuni rispondenti ha dichiarato che sono stati previsti o attivati accordi/protocolli con altri enti del territorio (centri per l'impiego, ASL, istituti scolastici, associazioni del terzo settore, ecc.). Gli unici Comuni che hanno dichiarato l'assenza di accordi territoriali al momento della rilevazione sono quelli umbri, molisani e lucani.

Grafico 9 - Incidenza degli accordi/protocolli previsti o attivati con altri enti del territorio per regione (valori percentuali)




Fonte: ANCI

La maggior parte degli accordi (38%) sono stati previsti con i Centri per l'impiego, i cui operatori dovrebbero costituire il nucleo base dell'equipe multidisciplinare assieme al personale dei servizi sociali comunali. A seguire, troviamo, nel 20,7% dei casi, gli accordi con le aziende sanitarie locali, altro importante punto di riferimento nel caso di utenza

vulnerabile, e con il terzo settore (12,4%), a cui normalmente è affidata la gestione di servizi di welfare. Al di sotto del 10% troviamo gli accordi con l'Ufficio scolastico provinciale (9,1%), con il Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti – CPIA (5,8%), con i centri di formazione professionale (2,5%), con le Agenzie regionali per il lavoro (1,7%), con gli enti per l'edilizia pubblica (1,7%), con la Regione e con l'ANCI regionale (entrambi allo 0,8%).

Grafico 10 – Tipologia di accordi/protocolli previsti o attivati con altri enti del territorio (valori percentuali)



Fonte: ANCI

Nel 32,8% dei casi i Comuni hanno dichiarato di non aver incontrato difficoltà a stringere accordi od ottenere la collaborazione di altri soggetti coinvolti; negli altri casi, invece, sono state riscontrate criticità a collaborare proprio con i Centri per l'impiego (19,7%) e con le ASL (14,8%), ossia con i soggetti che avrebbero dovuto essere maggiormente coinvolti nella presa in carico. Le motivazioni riportate sono relative alla carenza, in entrambi gli enti, di personale informato sulla misura e disponibile a collaborare.


Si sono inoltre riscontrate difficoltà nei rapporti con enti e istituzioni quali l'INPS (16,4%), Poste Italiane (4,9%) e la Regione (4,9%): in quest'ultimo caso, è mancato il ruolo di supporto e di gestione del coordinamento territoriale da parte dell'istituzione regionale (a cui non a caso fanno capo sia le Aziende sanitarie che, ormai, i Centri per l'impiego), così

come previsto dalle Linee Guida per l'attuazione del SIA⁸ redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvate l'11 febbraio 2016 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie locali. Relativamente a INPS e Poste Italiane, viene lamentata una carenza di informazioni, relative all'iter delle domande e all'eventuale assegnazione del beneficio, sia nei confronti dei cittadini quanto dei Comuni, con conseguente incrinamento dei rapporti tra utenza e amministrazione comunale quale ente di maggior prossimità, a cui è affidata la regia degli interventi.

In particolare, le criticità maggiori riportate dai Comuni relativamente all'INPS sono le seguenti:

- a livello di gestione della misura: incertezza e gravi ritardi nell'assegnazione del beneficio economico; mancato accoglimento della domanda/revoca del beneficio senza chiara motivazione;
- a livello di informazione ai cittadini: assenza di una chiara informazione ai cittadini rispetto a interruzioni, sospensioni e ritardi nell'assegnazione del beneficio, o spesso informazioni incomplete e contraddittorie, con rimando improprio di responsabilità agli uffici comunali;
- a livello di comunicazione con i Comuni: assenza di referenti dell'INPS competenti e disponibili; assenza di interlocutori locali dell'INPS dotati di potere di intervento; risposte tardive, manchevoli o contraddittorie, anche rispetto a richieste ufficiali via pec o a richieste di riesame della domanda da parte dei cittadini.

Grafico 11 – Soggetti con cui sono state riscontrate eventuali difficoltà di collaborazione (valori percentuali)



Fonte: ANCI


⁸ Le citate Linee Guida prevedono infatti i seguenti adempimenti per le Regioni e Province autonome: disciplina delle modalità con cui i Comuni svolgono i compiti relativi alla concessione del SIA; attivazione e sostegno al raccordo inter-istituzionale; creazione di un Coordinamento inter-assessorile regionale.

Le principali criticità riscontrate nella fase di definizione e attuazione dei progetti di presa in carico

Riferendoci più specificatamente alla fase di definizione e attuazione dei progetti individualizzati di presa in carico, il 66,7% dei Comuni rispondenti ha dichiarato di avere incontrato criticità. Quella prevalente (nel 24,6% dei casi) è relativa alla carenza di risorse umane all'interno dell'equipe multidisciplinare, soprattutto in rapporto all'ampliamento dell'utenza in seguito all'attivazione del SIA; seguono, nel 19,7% dei casi, le già citate difficoltà di accordi con i Centri per l'impiego. Nel 13,1% dei casi ha impattato anche la mancanza di strumenti operativi per la presa in carico (scheda di presa in carico iniziale, scheda per la progettazione della presa in carico, scheda di monitoraggio dei progetti), previsti dalle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti SIA ma non definiti a livello centrale e pertanto non condivisi all'interno delle equipe multidisciplinari⁹. A seguire, sono state segnalate difficoltà nell'ottenere la disponibilità dei nuclei beneficiari a collaborare e nel reperimento di opportunità lavorative (entrambe per il 9,8% dei casi). Per l'8,2% dei casi i ritardi nella conferma e ottenimento dei finanziamenti per il rafforzamento dei servizi territoriali e l'attivazione di interventi di presa in carico, stante le difficoltà finanziarie dei Comuni e la carenza di personale, ha pesato sull'avvio della fase progettuale, che necessitava di risorse economiche e umane. Si confermano infine le criticità già accennate nei rapporti con la Regione (4,9%) e con l'INPS (3,3%).

⁹ Con nota n. 629 del 27 gennaio 2017 il Ministero ha reso nota la costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione e la condivisione di tali strumenti. Nelle more della loro definizione, nella stessa nota di fine gennaio si dava indicazione alle amministrazioni comunali di utilizzare quelli già operativi a livello locale a patto che fossero coerenti con le Linee guida, ovvero di avvalersi di quelli utilizzati nel corso della precedente sperimentazione.

Grafico 12 – Criticità riscontrate dai Comuni nella fase di definizione e attuazione dei progetti di presa in carico (valori percentuali)



Fonte: ANCI

Le proposte progettuali presentate a valere sulle risorse del PON Inclusionione

Per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale delle persone in condizione di bisogno, i Comuni e/o gli Ambiti territoriali devono garantire adeguate professionalità; rafforzare la capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e del terzo settore; ripensare il modello organizzativo dei servizi e attivare misure rivolte ai componenti dei nuclei familiari beneficiari del sostegno economico (quali la formazione, i tirocini, le borse lavoro, le misure di accompagnamento sociale).

Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusionione, è stato adottato l'Avviso pubblico n.3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusionione" per supportare il potenziamento della rete dei servizi sociali e la loro collaborazione con i servizi per l'impiego e con gli altri attori territoriali. L'Avviso non competitivo, rivolto ai Comuni coordinati a livello di Ambiti territoriali, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 486.943.523,00 euro su base triennale.

Le azioni ammissibili al finanziamento sono:

- a) AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali;
- b) AZIONE B – Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa;
- c) AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete.

Nell'ambito dell'azione A erano ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

1. Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi di presa in carico e degli interventi sociali rivolti ai beneficiari;
2. Informazione all'utenza e infrastrutture informatiche.

Nell'ambito dell'azione B erano ammissibili le seguenti tipologie di interventi, rivolte direttamente ai beneficiari:

1. Servizi socio educativi;
2. Attivazione lavorativa, tirocini e *work-experience*;
3. Orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro;
4. Formazione per il lavoro.


Nell'ambito dell'azione C erano ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

1. Attività per l'innovazione e l'*empowerment* degli operatori dei sistemi collegati al SIA;
2. Azione di *networking* per il sostegno all'attuazione delle azioni connesse al SIA.

Le proposte progettuali potevano essere riferite a più azioni e tipologie tra quelle ammissibili.

I Comuni/Ambiti hanno chiesto il finanziamento per il rafforzamento dei servizi sociali (azione A) nella quasi totalità dei casi (95,8%), a conferma delle pesanti difficoltà e necessità in termini di risorse umane e economiche vissute dalle amministrazioni; nel 78,3% dei casi hanno chiesto il finanziamento degli interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa (azione B) e in circa la metà dei casi hanno richiesto risorse per promuovere accordi di collaborazione in rete (azione C).


Grafico 13 – Azioni di cui si è richiesto il finanziamento a valere sulle risorse del PON Inclusion (valori percentuali)



Fonte: ANCI

Più nel dettaglio, in merito all'azione A, questa riguarda, secondo le esigenze dei Comuni, il potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie nell'85,5% dei casi e l'informazione all'utenza e le infrastrutture informatiche nel 52,2% dei casi.

Grafico 14 – Tipologie di interventi di cui si è richiesto il finanziamento nell'ambito dell'azione A (valori percentuali)




Fonte: ANCI

In merito all'azione B, questa riguarda interventi direttamente rivolti ai beneficiari, ossia: le politiche attive del lavoro (attivazione lavorativa, tirocini, *work-experience*) per il 68,5% dei casi; i servizi socio-educativi e di conciliazione (61,1%); l'orientamento, la consulenza

e l'informazione per l'accesso al mercato del lavoro (48,1%); la formazione per il lavoro (46,3%).


Grafico 15 – Tipologie di interventi di cui si è richiesto il finanziamento nell'ambito dell'azione B (valori percentuali)



Fonte: ANCI

In merito all'azione C, questa riguarda: per il 34,8% dei casi attività per l'innovazione e l'*empowerment* degli operatori dei sistemi collegati al SIA (es. operatori degli Ambiti territoriali, dei Centri per l'impiego, servizi per la salute, l'istruzione e la formazione) finalizzati alla creazione di sinergie di competenze e *know-how*; per il 28,8% dei casi azioni di *networking* per il sostegno all'attuazione delle azioni connesse al SIA (accesso, presa in carico, progettazione).

Grafico 16 – Tipologie di interventi di cui si è richiesto il finanziamento nell'ambito dell'azione C (valori percentuali)



Fonte: ANCI